

Roma, 03 febbraio 2014

Prot. N. 024/2014

Spettabile
Federazione Nazionale Ordine
Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125
00187 ROMA



OGGETTO: chiarimenti in merito all'imposizione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive – IRAP a carico dei professionisti.

Con la Legge di Stabilità 2014 è stato abolito il fondo istituito dalla Legge 228/2012 (*Legge Stabilità 2013*) che doveva consentire, a decorrere da quest'anno, l'esclusione dall'ambito di applicazione IRAP delle persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni a condizione che non si avvalessero di lavoratori dipendenti o assimilati e che utilizzassero pochi beni strumentali.

In effetti, il presupposto dell'**IRAP** è l'**esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata** diretta alla produzione e scambio di beni o alla erogazione di servizi. Si parla quindi di attività autonomamente organizzata ed è proprio questo il

punto che, maggiormente, ha fatto scontrare i contribuenti e il Fisco. Numerose sentenze storiche della Cassazione hanno dato ragione ai contribuenti al punto tale da fare vacillare l'intera struttura dell'imposta.

Negli anni, infatti, è stata individuata una serie di casi dell'**attività autonomamente organizzata** che, sinteticamente, si può individuare nelle micro imprese e nei professionisti che lavorano da soli o comunque con una segretaria o un collaboratore e con pochi mezzi strumentali.

Nella sentenza 9 ottobre 2013, n. 22941 la Corte di Cassazione conferma la propria giurisprudenza in materia di presupposto dell'IRAP con riguardo ai lavoratori autonomi, stabilendo che, spetta al professionista provare l'assenza di "autonoma organizzazione"... Come stabilito da **Cass. n. 14379 del 15 giugno 2010** l'autonoma organizzazione deve consistere in un *"apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui"* e in grado di *"potenziare"* l'attività intellettuale del professionista (**Cass. n. 21989** del 16 ottobre 2009). Al contrario non sussiste autonoma organizzazione *"ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio alla sua attività personale"* (CTP Lecce n. 490/04/10 del 21 dicembre 2010).

Secondo **Cass. n. 12967 del 24 maggio 2013** l'accertamento dell'assenza di autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In particolare, il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce, tuttavia, onere del contribuente, che chiedi il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Sede Legale: Via G.B. Morgagni, 6/a - 00161 Roma Tel. +39.06.85.35.68.70
C.F., P.I. e Iscrizione Reg. Imprese: 09772961000 R. E. A.: n. 1188867
Capitale Sociale: Euro 10.000 I. V.
E-mail: riccardo@studiofaziomasala.it - francesco@studiofaziomasala.it

Pertanto, considerato il contenzioso che si è sviluppato in questi ultimi anni e le disposizioni della Legge di Stabilità 2014, mancando una precisa e oggettiva quantificazione di autonoma organizzazione, al fine di identificare i soggetti che devono essere assoggettati al tributo, si dovrà ancora fare riferimento alla copiosa, e non sempre uniforme, produzione della Cassazione o alla Prassi.

Cordiali saluti

F & M CONSULTING SRL

(L'Amministratore)

Dott. Riccardo Masala



Sede Legale: Via G.B. Morgagni, 6/a - 00161 Roma **Tel.** +39.06.85.35.68.70
C.F., P.I. e Iscrizione Reg. Imprese: 09772961000 **R. E. A.:** n. 1188867
Capitale Sociale: Euro 10.000 I. V.
E-mail: riccardo@studiofaziomasala.it - francesco@studiofaziomasala.it